

massimo le prestazioni dei servizi dal punto di vista dell'utilizzo dei fondi pubblici, dell'accesso per tutti al servizio (secondo il principio dell'universalità dei diritti), delle garanzie fornite per la sua qualità, del diritto al lavoro, delle tariffe e delle regole sulla trasparenza.

(7-00551)

« Bellini ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

VIOLANTE, TOLOTTI, QUARTIANI, GRIGNAFFINI, BUFFO, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, LOLLI, MARTELLA, SASSO e TOCCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

uno dei più significativi esponenti dell'arte e del *design* italiano del novecento, l'architetto Flaminio Bertoni, padre di notissimi modelli automobilistici della casa francese Citroën quali la *Traction avant*, la 2CV, la AMI6 e, soprattutto, la storica DS, gode in tutto il mondo — ad esclusione del suo paese — di un vivo ricordo e di continue manifestazioni di apprezzamento della sua opera;

nel 1961, tre anni prima della sua morte, fu insignito del prestigioso titolo di Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere della repubblica francese;

nel più recente passato, nel 2000, la televisione svizzera ha realizzato uno speciale di cinquanta minuti sull'opera del Bertoni, ripreso da molte emittenti europee nonché della Russia e della Cina, ma ancora mai trasmesso dalla concessionaria pubblica italiana, mentre nell'agosto del 2003, il museo di *design* di Londra ha organizzato, dal 1° agosto al 12 ottobre,

una mostra monografica dedicata alla sua produzione e altrettanto è stato realizzato in Francia nel maggio scorso —:

quali urgenti iniziative voglia assumere per colmare l'ingiustificata disattenzione ed il mancato riconoscimento del nostro paese nei confronti di uno dei più importanti *designer* del novecento.

(4-12574)

BELLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

da notizie apparse sulla cronaca di Firenze dei giornali *Repubblica* e *l'Unità*, del 22 gennaio 2005, risulta che il Ministro delle Comunicazioni ha inviato, nei giorni precedenti, una lettera alle emittenti radio-televisive locali invitandole a celebrare il « Giorno del ricordo » dedicato alle vittime delle Foibe, con specifici programmi e interventi;

non sfugge l'importanza di tale ricorrenza fissata per il 10 febbraio, in ricordo e per riflettere serenamente su quei tragici avvenimenti dell'immediato dopoguerra, appare però, secondo l'interrogante, quantomeno singolare il metodo usato che, in modo del tutto inusuale, tende ad orientare il delicato lavoro delle emittenti radio-televisive locali;

a giudizio dell'interrogante, ciò sembra avvalorare l'idea che, così facendo, si voglia condizionare la libera informazione, ci sono state prese di posizione sull'accaduto che hanno denunciato l'episodio ritenendo « singolare che il Ministero si sia occupato dei palinsesti delle emittenti locali e che, ad oggi, non era mai accaduto che un Ministro si sia permesso di suggerire argomenti, trasmissioni o altro », facendo riferimento ad un presunto « dovere di tutti gli organi d'informazione dare risalto a questo evento » —:

a quante e quali emittenti radio televisive sia stato inviato il messaggio dal Ministro delle Comunicazioni;

quali iniziative si intendano intraprendere per tutelare realmente la libertà

di informazione come previsto dalla Costituzione e impedire ogni condizionamento da parte dei pubblici poteri.

(4-12575)

MELANDRI, INNOCENTI, VISCO e AGOSTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, attuativo della direttiva comunitaria 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, ha sancito l'obbligo, entro il 31 gennaio 2005, di estinguere o convertire tutti i libretti bancari e postali al portatore il cui valore sia superiore ai 12.500,00 euro;

la mancata ottemperanza di tale obbligo comporterà l'applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria che, per importi superiori a 250.000,00 euro, possono giungere anche fino al 40 per cento del saldo del libretto stesso;

pur non contestando la validità della previsione normativa e della sua finalità antiriciclaggio, tale misura, nella totale assenza di qualunque forma di campagna informativa da parte del Governo a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di estinzione o conversione, rischia di colpire un gran numero di risparmiatori italiani, specie tra le fasce di età più anziane, essendo il libretto al portatore una tra le modalità di risparmio più diffuse nel nostro paese;

è di particolare gravità la circostanza che l'Esecutivo — pur non avendo in passato lesinato alcuna risorsa per la diffusione pubblicitaria di campagne informative di scarsa o nessuna utilità per i cittadini — a tutt'oggi non ha ritenuto di doversi far carico di una adeguata campagna informativa sulle mutate condizioni in materia di risparmio, soprattutto attraverso il mezzo televisivo, che per i pensionati e le persone più anziane rappre-

senta certamente il principale — se non l'unico — strumento di informazione —:

quali iniziative, anche normative, di carattere urgente si intendano adottare al fine di prorogare il termine dell'entrata in vigore della disposizione, almeno fino al momento in cui il contenuto della stessa non sarà stato ampiamente e adeguatamente reso noto ai cittadini, e comunque avviando fin da ora una capillare campagna informativa al fine di scongiurare che i numerosi possessori dei libretti di risparmio al portatore possano subire un grave e ingiusto danno. (4-12576)

REALACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

la magistratura e i tecnici stanno lavorando per dare risposte, per fare chiarezza sul disastro ferroviario verificatosi a Crevalcore, che è stato la causa di 17 morti;

sebbene l'ipotesi più verosimile, oggi, resta quella del semaforo rosso ignorato, non ne vengono scartate dagli inquirenti altre che riguardano l'infrastruttura ferroviaria;

l'esistenza in quel tratto del doppio binario già oggi, come peraltro annunciato almeno da quindici anni (era ministro Carlo Bernini, quando, siamo nel 1989, veniva comunicato ufficialmente il raddoppio, imminente, dei binari: oggi ne restano a binario unico ben 72 su 114 complessivi che separano Bologna da Verona), avrebbe di certo evitato questa tragedia;

la strategia infrastrutturale delle grandi opere messa in campo da questo Governo a partire dalla legge obiettivo, prevede per il futuro una accentuazione degli squilibri nel sistema dei trasporti italiani, determina un ritardo negli investimenti in sicurezza, e porterà, se lasciata inalterata, a un aggravamento della situazione;

lo dicono le opere in cantiere e forse prima ancora gli investimenti in campo.

Nel 2004 — come di recente ha sottolineato anche un dossier di Legambiente, presentato a Bologna il 12 gennaio 2005 — sono stati investiti complessivamente 6,4 miliardi di euro nelle infrastrutture ferroviarie. Ben quattro sono andati all'alta velocità, che rappresenta in prospettiva un decimo della rete, solo 2,4 miliardi ai restanti 9 decimi. Da oggi al 2015 l'alta velocità ferroviaria crescerà nelle intenzioni del Governo del 450 per cento, passando dai 280 chilometri in servizio nel 2003 a 1.530 chilometri. Su queste tratte verranno realizzati nuovi e costosi tunnel ferroviari. Le autostrade cresceranno invece del 30 per cento, passando dai 6.435 chilometri del 2003 agli 8.538 chilometri nel 2015. C'è poi il Ponte sullo Stretto, ma questo sarebbe un capitolo a sé stante;

è evidente che le risorse economiche disponibili, già oggi assai scarse come testimonia l'ultima finanziaria, saranno completamente fagocitate da quelle che sono le vere priorità della legge obiettivo: alta velocità e autostrade appunto;

in sostanza per i cantieri e le opere progettate che riguardano l'Alta Velocità ferroviaria si dovranno individuare nei prossimi anni nuove risorse per almeno 20 miliardi di euro. Tutte le opere al di fuori dell'elenco dell'Alta Velocità non avranno alcuna possibilità di realizzazione. Un dato già oggi evidente se si prendono in considerazione gli interventi di ammodernamento della rete nazionale anche nelle tratte più frequentate. Così i progetti dell'Alta Velocità, è bene ribadirlo, creeranno un vincolo fortissimo di bilancio ad interventi più utili e urgenti, contribuendo ad aggravare il degrado infrastrutturale;

ne soffriranno linee sicuramente non secondarie ma assolutamente inadeguate, come l'Adriatica con molti tratti ancora a binario unico o la tirrenica ampiamente sottoutilizzata rispetto alle potenzialità, ne soffriranno le città poiché restano fermi i progetti per sciogliere i nodi trasportistici di Milano, Bologna, Torino, Firenze, Roma o Napoli, oggi veri e propri colli di bottiglia. Solo Torino, Milano e Bologna sono

interessate ogni giorno dal transito di circa due milioni di pendolari che viaggiano in condizione davvero critiche;

alla luce di quanto sopra esposto, c'è oggi uno squilibrio nel sistema dei trasporti che determina una situazione di estrema criticità. Criticità per quello che riguarda la sicurezza (la stragrande maggioranza degli incidenti si verifica su linee definite secondarie o comunque trattate come tali). Criticità per quello che riguarda l'impatto economico delle opere (tanti doppiopioni, già realizzati o in Cantiere, e un sistema poco armonico e poco integrato). Criticità per quello che riguarda l'impatto ambientale (si privilegia il trasporto su gomma, soprattutto quello autostradale, a scapito della mobilità su ferro e della manutenzione sia di rete ferrata che stradale e autostradale). Criticità per quello che riguarda il Mezzogiorno ancora a corto di infrastrutture decenti. Squilibrio che anziché essere risolto verrà accentuato se si canalizzeranno, così come previsto, i soldi disponibili per alta velocità ferroviaria, autostrade, ponte sullo stretto;

la sfida dei trasporti e della competitività del sistema Italia si governa selezionando gli obiettivi, scegliendo investimenti e politiche;

la ricetta per una mobilità sostenibile dovrebbe partire da alcune scelte strategiche. Di investimento: le priorità riguardano le aree urbane, le linee ferroviarie, i collegamenti ai porti. Di trasparenza: innovare verso la liberalizzazione gli interventi sulla rete stradale, estendendo le gare per la gestione e mettendo a pedaggio le strade principali. Di qualità delle opere: la sicurezza, l'efficienza, l'integrazione nel paesaggio e nell'ambiente sono una delle condizioni fondamentali per costruire il consenso —:

se non ritenga di condividere quanto delineato in premessa, in merito agli obiettivi ed alle scelte che dovrebbero orientare il Governo nella definizione del sistema viario del paese. (4-12583)

REALACCI, RUTELLI, MARINI e FIORONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 122 della Costituzione stabilisce che « il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi »;

la legge 2 luglio 2004, n. 165, nel dettare le « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione », pone, tra gli altri, quale principio in materia di ineleggibilità, all'articolo 2, comma 1, lettera a) « la sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati »;

la stessa legge, all'articolo 3, comma 1, lettera a), nel dettare le disposizioni di principio in materia di incompatibilità, prevede: « sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva »;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico sull'ordinamento degli enti locali, costituisce anch'essa, al pari della legge n. 145 del 2004, normativa statale « di principio », a maggior ragione a seguito della riforma del

Titolo V della Costituzione, che ha elevato i Comuni al medesimo rango delle Regioni e dello Stato, in base all'articolo 114 della Carta Costituzionale;

l'articolo 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in linea con quanto previsto dall'articolo 3 della legge n. 145 del 2004, prevede che sussista incompatibilità (e, non, quindi ineleggibilità) tra la carica di consigliere regionale e la carica di sindaco, per cui il consigliere regionale in carica è legittimamente eleggibile ma al momento dell'elezione a sindaco deve optare per una delle due cariche;

con legge regionale in data 27 dicembre 2004, il Consiglio della regione Abruzzo ha approvato le « Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale », prevedendo che non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a Consigliere regionale anche i Sindaci dei Comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, nonché i Presidenti e gli Assessori delle Province;

in base a detta legge, le cause di ineleggibilità citate non hanno effetto se le funzioni esercitate, la carica o l'ufficio ricoperti sono cessati non oltre novanta giorni antecedenti il giorno fissato per la presentazione delle candidature, ma, in spregio al principio in base al quale la legge non può disporre che per il futuro, il Consiglio regionale ha altresì disposto che, in sede di prima applicazione, le cause di ineleggibilità debbono essere rimosse entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;

a prescindere dal fatto a giudizio degli interroganti, sconcertante che tale previsione normativa è stata inserita dalla maggioranza con un emendamento dell'ultima ora, eludendo in tal modo un lungo ed approfondito dibattito che si è svolto in sede di commissione consiliare competente su una materia di così ampia rilevanza, vanno comunque tenuti presenti importanti aspetti normativi e giurisprudenziali;

nel sistema previgente alle modifiche costituzionali, il sistema d'elezione, il nu-

mero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali erano stabiliti con legge statale, nella fattispecie con legge 23 aprile 1981, n. 154 (« Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale »), legge ora abrogata dall'articolo 274, comma 1, lettera « l », del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (« Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali »), « fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali », le quali, pertanto, rimangono in vigore finché le Regioni non legiferano in materia;

l'articolo 2 della legge n. 154 del 1981 elenca dodici fattispecie di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale e nessuna di queste contempla le cariche elettive negli organi degli enti locali;

il successivo articolo 4, comma 1, della legge medesima stabilisce invece la condizione di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, tra le altre, delle cariche di Presidente e di assessore di Giunta provinciale, nonché di Sindaco e di assessore dei Comuni compresi nel territorio della Regione;

in questo solco normativo si inserisce armonicamente la legge 2 luglio 2004, n. 165, attuativa del novellato articolo 122, primo comma, della Carta Costituzionale, le cui disposizioni di interesse abbiamo più sopra enunciato;

dette disposizioni del legislatore statale sono visibilmente orientate dal rispetto del fondamentale diritto di accesso alle cariche elettive, sancito dall'articolo 51 della Costituzione, e dal connesso corollario della specificità ed eccezionalità delle condizioni impeditive o restrittive di tale diritto;

come già accennato, l'articolo 22 della ridetta legge n. 165 del 2004 stabilisce che le Regioni disciplinino con legge i casi di ineleggibilità, « specificamente individuati », nei limiti del seguente prin-

cipio fondamentale di carattere sostanziale: « sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati »;

il legislatore regionale, dunque, non gode di una discrezionalità illimitata, ma deve rigorosamente attenersi ai principi fondamentali enunciati da quello statale, specialmente nel disciplinare fattispecie che impediscono o restringono l'esercizio dell'essenziale diritto costituzionale all'elettorato « passivo »;

il *metus* esercitabile dal candidato presidente della regione o consigliere regionale nei confronti degli elettori, per poter ascendere al livello superiore della ineleggibilità, deve essere riconducibile ad attività o funzioni che possano raggiungere potenzialmente la generalità degli elettori interessati e che, soprattutto, possano consentire al candidato di turbarne o condizionarne la libera espressione di voto « in modo diretto »;

il che è senz'altro da escludersi in radice per i Sindaci, anche dei Comuni di più rilevante dimensione demografica;

nella relativa disamina, non può omettersi di considerare l'elaborazione normativa della materia, che ha sempre e costantemente ricondotto le cariche elettive negli enti locali, nel rapporto con l'elezione alla carica di consigliere regionale, al livello della incompatibilità, e non già di quello — ben più grave e pregnante, quindi viepiù « eccezionale » — della ineleggibilità;

tale elaborazione, infatti, non è estranea alla formulazione della legge n. 165 del 2004, ove non a caso si annoverano esplicitamente le « cariche elettive » tra le cause di incompatibilità, poiché il conflitto che ne deriverebbe con le funzioni connesse alle cariche regionali è potenzial-

mente suscettibile di compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione;

inoltre, conducendo alle estreme conseguenze il disposto dell'emendamento alla legge regionale abruzzese, non può omettersi di rilevare che analoga condizione dovrebbe attingere gli stessi Consiglieri regionali in carica, i quali — soprattutto se insediati in funzioni di governo regionale — sono certamente in grado di esercitare un *metus* più esteso e diretto nei confronti degli elettori;

ne discende la palese incostituzionalità della disposizione indebitamente introdotta con l'emendamento in rassegna, per evidente ed irrimediabile contrasto con il paradigma normativo statale;

a sostegno di tale tesi, va sottolineato che il Governo, con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, ha impugnato la delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 5 agosto 2004, recante: « Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali ». (Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale sulla *Gazzetta Ufficiale* della regione Siciliana n. 40 del 24 settembre 2004, a norma dell'articolo 24 delle norme integrative del 16 marzo 1956);

detta norma prevede quali nuove cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale l'essere assessore comunale in comuni con più di 40.000 abitanti oppure presidente e assessore delle province regionali, nonché sindaco di comuni con più di 5.000 abitanti. A parere del Commissario: « Tali cause di limitazione dell'elettorato passivo non trovano riscontro nell'ordinamento giuridico nazionale che prevede l'incompatibilità fra le cariche di consigliere regionale e quelle di sindaco e presidente delle province e assessori e consiglieri comunali e provinciali »;

la norma approvata non appare peraltro sorretta da adeguata giustificazione così come richiesto da codesta Ecc.ma Corte con consolidata giurisprudenza (ex plurimis sentenze nn. 27/87 e 539/90);

il ricorso a nuove ipotesi di limitazione dell'elettorato passivo è infatti ammissibile esclusivamente allorquando l'ineleggibilità è disposta al fine di impedire la formazione di clientele elettorali attraverso l'uso strumentale di cariche che si prestino di per sé a divenire centri di potere e quindi di raccolta di voti. Orbene non si ritiene che nella Regione siciliana la quasi totalità delle istituzioni locali possa configurarsi quale centro di potere tale da giustificare l'adozione di misure così drastiche che comprimono il diritto costituzionalmente garantito a porsi candidato alla carica di deputato regionale, con palese disparità di trattamento per gli amministratori locali siciliani rispetto a quelli che svolgono analoghe funzioni nell'intero territorio nazionale che in alcune sue Regioni non potrebbe ritenersi del tutto esente, in ipotesi, da rischi simili di condizionamento e di « captatio benevolentiae » —:

se non intenda impugnare la legge regionale approvata il 27 dicembre 2004, dal Consiglio della regione Abruzzo in materia di « Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dalla carica di consigliere regionale », dinanzi alla Corte Costituzionale, così come già avvenuto per altre leggi regionali, al fine di dissipare ogni dubbio di anticostituzionalità in una materia così importante e fondamentale per la vita democratica del nostro Paese. (4-12585)

ROSATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

alla fine della seconda Guerra Mondiale, la famiglia Eftimiadi, nella persona di Luca Eftimiadi, era proprietaria di alcuni terreni in Albania, 120.000 mq nella zona del porto di Valona, e 80.000 mq in una zona chiamata « Acqua Fredda », di grande rilevanza turistica;

nel 1947, a seguito della politica di nazionalizzazione, i terreni vennero confiscati dal governo albanese;

dopo la caduta del regime comunista, sono state varate alcune leggi che prevedono la restituzione delle proprietà fino a 150.000 mq ai legittimi proprietari;

supportato anche da una normativa a favore delle fondazioni, Salvatore Eftimiadi, nipote di Luca, decise di avviare il progetto per la costituzione di una fondazione, basata sull'idea di affidare alla Fiat Engineering la valorizzazione dell'area, e alla catena Holiday Inn la sua gestione, per destinare i proventi a scopo benefico alle popolazioni locali;

con sentenza n. 2425 del 14 settembre 1994, il tribunale di Valona ha riconosciuto il signor Eftimiadi unico legittimo proprietario degli 80.000 mq di Acqua Fredda, ma la delibera n. 79 del 15 maggio 1995 della Commissione per le Restituzioni e Compensazioni delle proprietà agli ex proprietari presso il municipio di Valona autorizzava la restituzione di appena 8.170 mq, stabilendo che per la parte restante non sarebbe stata sufficiente la sentenza del tribunale, ma si rendeva necessaria la domanda alla Commissione per la Restituzione delle Proprietà presso il Consiglio regionale di Valona e presso il municipio di Valona;

con la legge del 21 dicembre 1995 n. 8053 è stato stabilito il trasferimento della proprietà di terreni coltivati agli agricoltori che li avevano in uso, escludendo quelli in aree a sviluppo turistico, ma, pur non rientrando le proprietà Eftimiadi tra quelle per cui la norma era stata concepita, ne furono comunque oggetto di applicazione;

sulla base di leggi e delibere che il signor Eftimiadi dichiara illegali, nel corso di questi anni gran parte dei terreni sarebbero stati distribuiti ad altre persone, di essi il signor Eftimiadi denuncia che sarebbero Stati falsificati, manomessi e oscurati i documenti originali dal catasto di Valona, e sarebbero stati

utilizzati in parte per la costruzione di edifici senza regolare permesso, mentre il terreno di 8.170 mq, di cui era già stata riconosciuta la legittima proprietà di Eftimiadi, è stato ricompreso in un'area residenziale della Direzione Servizi Governativi, e a titolo di risarcimento sarebbe stata proposta a Eftimiadi una compensazione monetaria;

nel 2001 la delibera n. 75 del 1995 è stata riconosciuta dall'allora sindaco di Valona illegale, ciò nonostante al momento il governo albanese non ha ancora dichiarato la legittimità della proprietà della famiglia Eftimiadi su queste terre, rendendo così impossibile l'avvio dell'attività della fondazione, che nel frattempo è stata regolarmente costituita;

della vicenda nel 1998 si erano interessati l'allora sindaco di Trieste Riccardo Illy e l'allora sottosegretario agli esteri Piero Fassino, ottenendo l'inserimento della questione nella « Dichiarazione congiunta per una piattaforma programmatica di collaborazione economica » sottoscritta tra Italia e Albania il 6 agosto 1998, che non portò tuttavia ad alcun risultato per la personale ammissione del ministro del commercio albanese di propria incompetenza e rifiuto da parte dell'Albania di esaminare il punto;

in aggiunta alla questione della proprietà dei terreni, Salvatore Eftimiadi vanta anche un credito nei confronti della Banca d'Albania, presso la quale prima dell'8 settembre 1943 la famiglia aveva depositato la somma di 9.500.000 lire derivanti dai pagamenti di vari clienti della ditta di famiglia, un'impresa di import export con sede in Italia, che la Banca non ha più voluto restituire —:

se intenda avviare un percorso diplomatico con il governo albanese al fine di giungere al riconoscimento formale della legittima proprietà dei terreni al signor Eftimiadi e alla restituzione del credito da parte della banca d'Albania. (4-12603)

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta in Commissione:

CALZOLAIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il Ministero degli esteri sostiene vari progetti di cooperazione in Egitto;

fra i progetti di cooperazione risaltano positivamente:

a) la complessa opera di recupero dell'intera area storica e monumentale di Shari El Siyufiyah (a partire dalla Madrasa di Sunqur Sa'di, dal Museo Mevlevi, dal Centro Italo-Egiziano per il Restauro e l'Archeologia, dal cantiere-scuola);

b) l'originale promozione dell'area naturale protetta di Wadi El-Rayan, particolarmente importante per l'avifauna;

i due progetti citati necessitano di contributi certi anche per il futuro, con una programmazione pluriennale trasparente degli interventi in stretta collaborazione dell'Agenzia Ambientale e del Ministero culturale dell'Egitto, di altri organismi internazionali, di associazioni e enti —:

qual è lo stato della cooperazione fra Italia e Egitto, quanti e quali i progetti sostenuti;

se i progetti sostenuti dal Ministro degli esteri abbiano avuto o possano avere il coinvolgimento o l'interesse di altre amministrazioni, centrali, regionali e locali;

in che modo il Ministero degli esteri intende continuare a sostenere il recupero dell'area di Shari El Siyufiyah e la promozione dell'area di Wadi El-Rayan;

se esiste l'ipotesi della fondazione di una università italo-egiziana e che rapporti abbia eventualmente con l'Arabia Saudita.
(5-03870)

* * *

AFFARI REGIONALI

Interrogazione a risposta scritta:

BORRIELLO. — *Al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

per le procedure di condono edilizio, il Governo aveva stabilito che le istanze potevano essere presentate a partire dal 12 novembre 2004 al 10 dicembre 2004; inespiegabilmente la regione Campania ha approvato solo il 16 novembre 2004 la legge regionale in merito alla sanatoria degli abusi edilizi (ben oltre la data prefissata), già previsto dal decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 convertito in legge dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, articolo 1 e successive modificazioni ed integrazioni; la predetta legge regionale è entrata in vigore solo il 18 novembre 2004, giorno della pubblicazione nel B.U.R.C. —:

quali iniziative intendano adottare per fare chiarezza sulla posizione, secondo l'interrogante assurda ed inaccettabile di coloro che in Campania, nel periodo di *vacatio* hanno già inoltrato istanze di condono in ossequio della legge nazionale;

se siano soprattutto ravvisabili i presupposti per l'impugnativa davanti alla Corte costituzionale della legge regionale, considerato che questa accoglie la sanatoria unicamente in un caso, tra l'altro rarissimo e negando, pertanto, l'aspetto sostanziale della legge statale; infine, visti i tempi strettissimi relativi al termine ultimo del 10 dicembre 2004, per la presentazione delle domande di condono, se ritengano di adottare iniziative normative volte a prevedere una giusta proroga.

(4-12565)

* * *